

COMUNE DI TORRE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 23-01-2023

Numero 3 Del 23-01-2023

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 19:15, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

CAVALLO GIAN PIERO	P	PAGLIERO LUIGI	P
TRUCHETTO ANNALISA	P	GROSSO DIEGO GIAN MARIO	P
BUFFO SIMONETTA	P	BARELLO CRISTINA	P
SARTORE STEFANO	P	LA SPINA ROBERTA	P
BRUNETTO SIMONE	A	DATRINO MONICA	A
CENTANINO FRANCESCO MARIO	P		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO.

Il SINDACO CAVALLO GIAN PIERO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno

Comune di TORRE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione C.C. n. 3 del 23.1.2023

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Dato atto che si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- *interessi per ritardata iscrizione a ruolo;*
- *sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),*

e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

- *capitale;*
- *rimborso spese per procedure esecutive;*
- *diritti di notifica.*

Accertato che diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97.

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

Appurato che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare

sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Preso atto che sono state comunicate dall'Agente della Riscossione le modalità per comunicare l'eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati dal provvedimento di "Stralcio" dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (Legge n. 197/2022).

Visto che la "Comunicazione" di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 deve essere effettuata trasmettendo ad AdER, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

1. il "**modulo - pdf**" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "**Enti Creditori Beneficiari**" firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
2. copia del provvedimento adottato.

Dato atto

- *che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione", emerge che il Comune di TORRE CANAVESE presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;*
- *che la scelta eventuale dell'ente di annullare tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 obbligherebbe il Comune ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi armonizzati vigenti deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento di titoli esecutivi non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;*
- *che la suddetta misura impatterebbe negativamente sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio in parte compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della legge. 197/2022;*

Stimata non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

Citato l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Richiamato il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Ricordato il d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Con VOTI unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di avvalersi dell'art. 1, commi 229 della legge di Bilancio 2023 esercitando la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (limitatamente alle sanzioni e interessi) dei carichi fino a mille euro iscritti a ruolo affidati all'Agente Nazionale della Riscossione dal 2000 al 2015;
- 2) di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il "**modulo - pdf**" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "**Enti Creditori Beneficiari**" rinominato e firmato digitalmente;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli , resi per alzata di mano

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to CAVALLO GIAN PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARTA VILMA

VISTO: Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAGLIETTO SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale di questo Comune nel sito web istituzionale - www.torrecanavese.piemonte.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69), il giorno 30/1/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000); *u. l. 2*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fiore Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Torre Canavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ :
☞ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

☞ ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____ (art. 42, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

☞ è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Torre Canavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO